



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 44 del 18 Marzo 2016

AGRICOLTURA - DH41

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.03.2015 N. DH41/218

Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - D.G.R.A. 23.12.2013 n. 978 – Bando Pubblico per l’attuazione della misura 227 “Investimenti non produttivi” – Rettifica dell’Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. DH41/8 del 13.01.2015 di rettifica degli allegati A e C della Determinazione DH41/973/2014 di approvazione delle graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e degli elenchi regionali delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento – Chiarimenti sull’avvio dei lavori – Fissazione del termine ultimo utile per l’avvio dei lavori.....6

DETERMINAZIONE 18.03.2015, N. DH41/329

Reg.(CE) n°1698/05 –Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma impegno iniziale afferenti misure di “forestazione” per l’anno 2015 ai sensi dell’ex Reg.(CE) 1257/99 ed ex Reg.(CEE) 2080/92 e derivanti da trascinamenti di impegni assunti nei precedenti periodi di programmazione.12

DETERMINAZIONE 18.03.2015, N. DH41/330

Reg.(CE) n° 1698/05 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo – Misura 2.2.1. “Imboschimento di terreni agricoli”- Modalità di presentazione delle domande di pagamento dei premi annuali (manutenzione - mancato reddito)- campagna 2015. AVVISO PUBBLICO.....15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 08.05.2015 N. DH41/524/Usi Civici

L.R. n. 25/88. Comune di Avezzano (AQ)- Autorizzazione alla concessione terre civiche ad uso pascolo.....17

DETERMINAZIONE 12.05.2015 N.DH41/53219

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , arboree , piazzale , recinzione e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Elena Maria.....19

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/533

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo.....20

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/534

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D’AMARIO Anna21

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/535

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D’AMARIO Bruno.22

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/536

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e porzione di fabbricato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta SILVERI Marcello.....23

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/537

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta D’INCECCO Giuseppe.....24

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/538

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo.....25

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/539

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta LANDI Emanuele.....26

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/540

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Lettomanoppello (PE) - Ditta FERRANTE Bruna.27

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/541

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e recinzione – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta DEGLI AUGELLI Guendalina.28

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/54229

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di condotta gas e cameretta con recinzione – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta SNAM Rete Gas S.p.A.29

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/543

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto – Tratturo Centurelle – Montesecco e L’Aquila - Foggia nei Comuni di Castiglione a Casauria (PE) e Rosciano (PE) - Ditta S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.30

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/544

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee e accesso carraio in brecciato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta TRULLI Giuseppina31

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12.05.2015, N. DH 41/559/Usi Civici.

L.R. n. 25/88. Comune di Villetta Barrea (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi.32

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12.05.2015, N. DH 41/560/Usi Civici

L.R. n. 25/88. Comune di Raiano (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi.33

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12.05.2015, N. DH41/561/Usi Civici

L.R. n. 25/88. Comune di Pacentro (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi.34

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12.05.2015 N. DH 41/562 /Usi Civici.....

L.R. n. 25/88. Comune di Prezza (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi-.35

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/563/Usi Civici

L.R. n. 25/88. Comune di Pereto (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi-.....36

DETERMINAZIONE 19.05.2015, N. DH41/599

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso in ghiaia – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Rosanna.....37

DETERMINAZIONE 19.05.2015, N. DH41/600

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta MUCCI Maria Concetta.38

DETERMINAZIONE 19.05.2015, N. DH41/601

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e oliveto – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta DI MARCO Domenico.39

DETERMINAZIONE 21.05.2015, N. DH41/623/Usi Civici

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di L'Aquila – Frazione Bazzano - Sclassificazione terre civiche.40

DETERMINAZIONE 21.05.2015, N. DH41/627 Usi Civici

L.R. n. 25/88. Comune di Crognaleto (TE) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi....49

DETERMINAZIONE 21.05.2015 N. DH41/628 Usi Civici

L.R. n. 25/88. Comune di Collelongo (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi.50

DETERMINAZIONE 03.06.2015 N. DH41/662/Usi Civici.

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di Pizzoferrato (CH) - Sclassificazione terre civiche - Loc. periferia centro urbano. Terzo Stralcio.51

DETERMINAZIONE 03.06.2015, N. DH41/663/ Usi Civici.....56

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di L'Aquila frazione Roio Piano Loc. Pile - Sclassificazione terre civiche. Annullamento Determinazione Dirigenziale n. DH41/588/Usi Civici del 18.09.2014.56

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/668

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso brecciato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DE SANTIS Dina.56

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/669

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI NUNZIO Annalea Arnida57

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/670

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta DI CIANO Domenico.....58

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/671

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta CATANIA Salvatore Daniele.....59

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/672

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ABBONIZIO Susanna.....60

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/673

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta CAPOPRALE Isoletta61

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/674

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VENNITTI Angelo62

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
 POLITICHE AGRICOLE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E, DEMANIO
 CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 03.03.2015 N. DH41/218
Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - D.G.R.A. 23.12.2013 n. 978 - Bando Pubblico per l'attuazione della misura 227 "Investimenti non produttivi" - Rettifica dell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. DH41/8 del 13.01.2015 di rettifica degli allegati A e C della Determinazione DH41/973/2014 di approvazione delle graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e degli elenchi regionali delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento - Chiarimenti sull'avvio dei lavori - Fissazione del termine ultimo utile per l'avvio dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. - Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. - Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Reg. (CE) n. 65/2011 - che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della

condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2012) 8498 final. del 26.11.2012 che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007- 2013 e modifica la decisione C(2008) 701 della Commissione del 15 febbraio 2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale (CCI 2007 IT RPO 001);
- l'accettazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 del 17.03.2014, come da comunicazione Ares(2014)2733081 del 20/08/2014 della Commissione Europea Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale;
- la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvato con Decisione Comunitaria n. C(2008)701 del 15/02/2008;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 939 del 28/12/2012, con la quale la G.R.A. ha preso atto della Decisione della Commissione C(2012)8498 del 26/11/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo approvato con Decisione della Commissione Europea C (2008) n. 701 del 15/02/2008, la Revisione dello stesso approvata con Decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10341 del 17/12/2009, la versione n. 6 approvata con Decisione della Commissione C(2012)8498 del 26/11/2012, nonché la versione n. 7 del medesimo;
- i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 approvati con D.G.R.A. n. 518 del 12.06.2008;
- i Criteri di Selezione degli interventi relativi alla misura 227 del PSR

- 2007/2013 come modificati dal Comitato di Sorveglianza nel mese di Giugno 2012;
- il Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 227 "Imboschimento di superfici non agricole" (d'ora in avanti "Bando") approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 23.12.2013 n. 978;
- la propria Determinazione DH31/172 del 20.02.2014, recante "REG.(CE) N° 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 (PSR) REGIONE ABRUZZO - D.G.R.A. 23 DICEMBRE 2013 N. 978 - BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 227 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI" - DIRETTIVE, DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI PER L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL BANDO";

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel Bando attuativo della misura 227, con particolare riferimento ai Capitoli 20 - Procedure di attuazione e 21 - esecuzione degli interventi;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. DH41/93 del 22.05.2014 ha provveduto ad individuare e nominare ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. i Responsabili del Procedimento di istruttoria delle Domande di Aiuto inoltrate ai sensi del Bando;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. DH41/973 del 18.12.2014, con la quale sono state approvate le graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e gli elenchi regionali delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento;

RICHIAMATA altresì la propria Determinazione Dirigenziale n. DH41/8 del 13.01.2015, con la quale sono stati approvati gli elenchi rettificati delle istanze ammissibili a finanziamento relativamente alle due Linee di Azione A e B previste dal bando attuativo della misura;

PRESO ATTO di quanto comunicato con nota prot. RA23263 del 28.01.2015 dallo Specialista Tecnico Roberto ISOPO, Responsabile del Procedimento per le domande riguardanti gli interventi ricadenti nel territorio di competenza dell'Ufficio Tutela e Gestione del

Patrimonio Boschivo di Avezzano, in merito ad errori di valutazione verificatisi in sede di istruttoria di n. 02 domande di aiuto che hanno comportato alle stesse l'attribuzione di un contributo inferiore rispetto a quello effettivamente spettante;

ESAMINATO l'elenco riportato in calce alla nota di cui sopra;

CONSIDERATO che occorre rettificare l'Allegato A "LINEA DI AZIONE A: INVESTIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE - GRADUATORIA REGIONALE DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE E AMMESSE A FINANZIAMENTO" per quanto concerne:

- la Domanda n. 94752622087 - Beneficiario Cooperativa Aterno Boschi - sostituendo l'importo indicato nella colonna "IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE", pari a € 68.751,78 con l'importo corretto, pari a € 80.779,10;
- la Domanda n. 9475262205 - Beneficiario Cooperativa Aterno Boschi - sostituendo l'importo indicato nella colonna "IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE", pari a € 65.583,29 con l'importo corretto, pari a € 87.020,45;

RILEVATO:

- che questo Servizio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie della misura deve predisporre ed approvare, per le due Linee di Azione A e B di cui al Bando, la graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammissibili a finanziamento e l'elenco delle istanze non ammissibili a finanziamento per poi provvedere ad emanare i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento e notificare gli stessi ai beneficiari nelle forme di legge;
- che il Bando, al Capitolo 6 - Dotazione Finanziaria, dispone di ripartire come di seguito riportato le somme disponibili come risultanti al paragrafo 7 - RIPARTIZIONE INDICATIVA PER MISURA DI SVILUPPO RURALE dell'allora vigente versione del P.S.R. (€ 4.202.780,00, di cui € 1.874.912,00 di quota FEASR): interventi attuati direttamente dalla Regione Abruzzo: € 1.000.000,00; interventi di cui alla Linea di Azione A): 80% della dotazione finanziaria residua, pari a €

- 2.562.224,00; interventi di cui alla Linea di Azione B): 20% della dotazione finanziaria residua, pari a € 640.556,00;
- che nella versione n. 8 del P.S.R. Abruzzo 2007/2013, inviata mediante il sistema SFC2007 e ricevuta in data 09.12.2014 dalla Commissione Europea, la spesa pubblica totale prevista per l'attuazione della misura 227 "Investimenti non produttivi", ammonta a € 6.002.780,00, di cui € 2.677.932,00 di quota FEASR;
 - che, ai sensi di quanto riportato nel Bando al Capitolo 6 - Dotazione Finanziaria, il Dirigente del Servizio è autorizzato, in caso di mancata utilizzazione di parte delle somme attribuite ad una Linea di Azione, a destinare le stesse al finanziamento delle istanze relative all'altra Linea di Azione, nel rispetto delle graduatorie;
 - che applicando i medesimi criteri di cui al Bando per la ripartizione dei fondi disponibili come rimodulati nella Versione 8 del P.S.R. si ottiene il seguente risultato:
 - interventi attuati direttamente dalla Regione Abruzzo: € 1.000.000,00;
 - interventi di cui alla Linea di Azione A): 80% della dotazione finanziaria residua, per un importo pari a € 4.002.224,00;
 - interventi di cui alla Linea di Azione B): 20% della dotazione finanziaria residua, per un importo pari a € 1.000.556,00;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter procedere all'approvazione della GRADUATORIA REGIONALIE RETTIFICATA DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE E AMMESSE A FINANZIAMENTO per la linea d'azione A di cui al Bando;

RITENUTO altresì di poter confermare quanto disposto con Determinazioni Dirigenziali DH41/973 del 18.12.2014 e DH41/8 del 13.01.2015 ove non oggetto di espressa modifica o rettifica nell'ambito del presente provvedimento;

RILEVATO che è necessario, ai sensi di quanto stabilito dal Bando al paragrafo 21.1 - Avvio dei Lavori, stabilire i termini entro i quali i titolari delle istanze utilmente collocate in

graduatoria dovranno acquisire e far pervenire al Servizio Politiche Forestali la documentazione relativa al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella relativa all'autorizzazione al taglio, nonché dare avvio ai lavori e comunicarne l'inizio;

RITENUTO congruo a tal fine stabilire tale termine in giorni 120 decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento;

RILEVATO altresì necessario, al fine di non alimentare possibili interpretazioni errate, chiarire il significato della locuzione "avvio dei lavori" contenuta sia nel Bando sia nella Determinazione Dirigenziale DH41/973/2014;

RITENUTO di poter chiarire che gli obblighi inerenti l'avvio dei lavori posti a carico dei beneficiari devono essere interpretati come di seguito:

- per gli enti pubblici: è equivalente all'avvio dei lavori sia per quanto concerne il rispetto dei termini entro i quali agli stessi deve essere dato avvio, sia per quanto concerne la possibilità di presentare domanda di erogazione dell'anticipazione a tal fine prevista sia l'avvio delle procedure per l'individuazione del contraente, sia l'avvio delle attività volte alla redazione del progetto esecutivo delle opere, fermo restando comunque l'obbligo di comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata l'effettivo avvio dei lavori di cantiere;
- per i beneficiari privati è equivalente all'avvio dei lavori sia per quanto concerne il rispetto dei termini entro i quali agli stessi deve essere dato avvio, sia per quanto concerne la possibilità di presentare domanda di erogazione dell'anticipazione a tal fine prevista l'avvio delle attività volte alla redazione del progetto esecutivo delle opere, fermo restando comunque l'obbligo di comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata

l'effettivo avvio dei lavori di cantiere;

VISTA la L.R. n° 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. **di prendere atto** di quanto comunicato con la nota citata in narrativa dal Responsabile del Procedimento Specialista Tecnico Roberto ISOPO in merito agli errori commessi in sede di istruttoria delle due domande di aiuto ivi elencate, presentate ai sensi del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 e relative al Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 23.12.2013 n. 978;
 2. **di approvare** il seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. Allegato A rettificato: LINEA DI AZIONE A - Investimenti di carattere ambientale - GRADUATORIA REGIONALE RETTIFICATA DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED AMMESSE A FINANZIAMENTO, costituito da n. 02 facciate in formato A3, nel quale sono comprese n. 43 istanze per un importo totale del contributo concedibile pari a € 3.719.846,55;
 3. **di confermare** quanto disposto con le Determinazioni Dirigenziali DH41/973/2014 e DH/8/2015 ove non oggetto di espressa modifica o rettifica nell'ambito del presente provvedimento;
 4. **di rinviare** a successivi provvedimenti, da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento, la rettifica dei provvedimenti di concessione inerenti le domande elencate in narrativa;
 5. **di stabilire** in giorni 120 decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione, in attuazione di quanto disposto dal Bando al paragrafo 21.1 - Avvio dei Lavori, i termini entro i quali i titolari delle istanze utilmente collocate in graduatoria dovranno acquisire e far pervenire al Servizio Politiche Forestali la documentazione relativa al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella relativa all'autorizzazione al taglio, nonché dare avvio ai lavori e comunicarne l'inizio;
6. **di chiarire definitivamente** e come di seguito il significato della locuzione "avvio dei lavori" contenuta sia nel Bando sia nella Determinazione Dirigenziale DH41/973/2014:
 - per gli enti pubblici: è equivalente all'avvio dei lavori, sia per il rispetto dei termini entro i quali agli stessi deve essere dato avvio, sia per poter presentare domanda di erogazione dell'anticipazione a tal fine prevista, sia l'avvio delle procedure per l'individuazione del contraente, sia l'avvio delle attività volte alla redazione del progetto esecutivo delle opere; permane comunque e in ogni caso l'obbligo di comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata l'effettivo avvio dei lavori di cantiere con le modalità descritte nel paragrafo 21.1. del Bando;
 - per i beneficiari privati è equivalente all'avvio dei lavori, sia per il rispetto dei termini entro i quali agli stessi deve essere dato avvio, sia per poter presentare domanda di erogazione dell'anticipazione a tal fine prevista, l'avvio delle attività volte alla redazione del progetto esecutivo delle opere; permane comunque e in ogni caso l'obbligo di comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata l'effettivo avvio dei lavori di cantiere con le modalità descritte nel paragrafo 21.1. del Bando;
 7. **di incaricare** i Responsabili del Procedimento di comunicare in forma scritta ai Beneficiari quanto disposto ai precedenti punti 5 e 6 del presente provvedimento.
 5. **di dare atto** che per quanto non disposto nel presente atto si rinvia all'avviso pubblico, ai provvedimenti successivamente adottati dal Dirigente del Servizio Politiche Forestali nonché

alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alle procedure AGEA;

6. **di dichiarare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace;
9. **di pubblicare** il presente provvedimento completo dei relativi allegati sul B.U.R.A.T. e sul sito internet dedicato al P.S.R. Abruzzo 2007/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

Segue Allegato

Allegato A rettificato alla Determinazione Dirigenziale n. DH41/2 del 03/03/2015

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ufficio Coordinamento e Gestione Interventi nel Settore Forestale

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi"
LINEA DI AZIONE A: INVESTIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE

GRADUATORIA REGIONALE RETTIFICATA DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE E AMMESSE A FINANZIAMENTO

| N. | N. DOMANDA | BENEFICIARIO | | | INTERVENTO | | | IMPORTO SPESA AMMISSIBILE | IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDEBILE | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | ANNOTAZIONI |
|----|-------------|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Nominativo o Ragione Sociale | P.IVA o C.F. | Indirizzo | Tipologia | Superficie Ammissibile (ha ca) | Localizzazione | | | | |
| 1 | 9475230346 | Comune Gaglianico Aterno | 06012900653 | Via Municipio - 67020 Gaglianico Aterno (AQ) | A.1.1 | 36 58 90 | Gaglianico A. (AQ) | € 155.805,05 | € 124.668,04 | 97 | NN |
| 2 | 9475230346 | Comune di Pescocostanzo | 00144900693 | Piazza San'Onofrio Pescocostanzo (AQ) | A.1.1 | 27 25 24 | Pescocostanzo (AQ) | € 84.915,15 | € 67.852,12 | 96 | NN |
| 3 | 9475231887 | Comune di Ovindoli (AQ) | 06007320657 | Via Dante Alighieri - Ovindoli (AQ) | A.1.1 | 36 59 90 | Ovindoli (AQ) | € 148.567,28 | € 118.845,82 | 95 | Precede per età |
| 4 | 9475232376 | Comune di Crognolato | 80004900677 | Fraz. Natio Via Cesare Battelli, 1 - 64043 Crognolato (TE) | A.1.1 | 22 10 00 | Crognolato (TE) | € 106.456,05 | € 87.374,44 | 95 | Precede in quanto ente pubblico |
| 5 | 9475232296 | Cons. For. Alto Gaiio | 01650520655 | Piazza Zanelli, 1 - 67030 Pietrangeli sul Giso (AQ) | A.1.1 | 36 91 24 | Crognolato (AQ) | € 157.878,18 | € 126.302,64 | 95 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 6 | 94752319612 | Comune di Opi | 00181520657 | Via San Giovanni Opi (AQ) | A.1.1 | 13 38 38 | Opi (AQ) | € 54.762,25 | € 43.369,80 | 94 | Precede per età |
| 7 | 94752317918 | Comune di Colano | 00042000652 | Piazza IV Novembre - Colano (AQ) | A.1.1 | 31 18 38 | Colano (AQ) | € 126.913,99 | € 101.531,19 | 94 | Precede per età |
| 8 | 94752306032 | Amministrazione Separata Antica Università di Capinota | 92018000676 | Fraz. Pietara, 50 - 64045 Isola del Gran Sasso (Italia) (TE) | A.1.1 | 31 00 00 | Isola del Gran Sasso (Italia) (TE) | € 155.374,75 | € 124.299,80 | 94 | Precede in quanto ente pubblico |
| 9 | 94752325509 | Consorzio Forestale Gran Sasso Lago | 92054200677 | Via della chiesa Fracne San Giorgio anc Crognolato (TE) | A.1.1 | 14 25 00 | Crognolato (TE) | € 68.054,13 | € 54.443,30 | 94 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 10 | 94752316758 | G.M.A. Ispagnari srl | 03885500655 | Via Pomboli, 16 - loc. S. Antonio 84090 Pontecagnano Falerno (SA) | A.1.1 | 35 00 00 | Palena (CH) | € 126.313,08 | € 101.061,18 | 94 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 11 | 94752329242 | Amministrazione Separata di Rocca Santa Maria | 86007140678 | Frazione Imposita 84070 Rocca Santa Maria (TE) | A.1.1 | 10 03 70 | Rocca Santa Maria (TE) | € 46.000,17 | € 36.400,17 | 93 | Precede per età |
| 12 | 94752329242 | ASSUC Assergi | 80005400658 | Via Pietrala L'Agula Assergi (AQ) | A.1.1 | 41 60 00 | L'Agula (AQ) | € 8.770,91 | € 7.016,73 | 92 | NN |
| 13 | 94752320496 | Comune di Sedrano | 00154000657 | Via Dell'Alca - Sedrano (AQ) | A.1.1 | 29 00 00 | Sedrano (AQ) | € 206.338,80 | € 167.457,04 | 92 | Precede per età |
| 14 | 94752323911 | Comune di Campi | 80005970670 | Piazza Vittorio Emanuele II - 64012 Campi (TE) | A.1.1 | 30 27 00 | Campi (TE) | € 151.786,79 | € 124.431,00 | 93 | Precede in quanto ente pubblico |
| 15 | 94752323150 | Aterno Boschi Soc.Coop.Agr. srl | 01378900652 | Via Turati, 9 - Capriano Amanteo (AQ) | A.1.1 | 33 10 00 | Pratola Peligna (AQ) | € 137.980,45 | € 110.384,38 | 93 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 16 | 94752321303 | Amministrazione dei Beni Demaniali Dei Naturali di Anichia | 01072400681 | Piazza Andre della Fonte - Fr. Anichia L'AGULA | A.1.1 | 12 80 00 | L'Agula (AQ) | € 47.534,79 | € 38.027,83 | 92 | Precede in quanto ente pubblico |
| 17 | 94752322707 | D'Acquedonna Graziano | DB802875006100N | Fraz. Intemesoli - Via Fontana s.n. 64047 Pietracamela (TE) | A.1.1 | 20 09 21 | Campi (TE) | € 97.813,67 | € 78.250,94 | 92 | Precede per età |
| 18 | 94752321486 | Associazione - Centro Ele. | 00051400658 | Via Sanzio Sando, 71 - Rocca | A.1.1 | 41 60 00 | L'Agula (AQ) | € 8.770,91 | € 7.016,73 | 92 | NN |
| 19 | 94752321486 | Comune di Montebello (AQ) | 00065110684 | Via del Mulino, 12 - Montebello (AQ) | A.1.1 | 18 03 00 | Montebello (AQ) | € 65.536,98 | € 52.409,76 | 92 | Precede per età |
| 20 | 94752319208 | Comune di Valle Castellana | 80005000673 | Via Provinciale - 64010 Valle Castellana (TE) | A.1.1 | 5 40 00 | Valle Castellana (TE) | € 29.439,50 | € 20.348,40 | 91 | Precede per età |
| 21 | 94752315891 | Amministrazione Separata dei Beni di Dominio Collettivo della Fruizione Petralia | 00244300677 | Fraz. Petralia - 64010 Valle Castellana (TE) | A.1.1 | 4 00 00 | Valle Castellana (TE) | € 18.156,30 | € 15.333,04 | 91 | NN |
| 22 | 94752323747 | ZOO FE Piccola società coop. art | 01152140668 | Casa Norcia 18A Batorano (AQ) | A.1.1 | 11 70 00 | San Venerone Valle Roveto (AQ) | € 41.787,78 | € 33.430,22 | 90 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 23 | 94752322941 | Cons. For. Campo Imperatore | 01684000654 | Via Cavour, 45/a - 67021 Barisciano (AQ) | A.1.1 | 24 02 28 | Poggio Picenze (AQ) | € 92.721,76 | € 74.177,41 | 89 | NN |
| 24 | 94752322941 | Scienze Amatrice | SC78N777A66L103T | Via Roma, 47 - 64100 Teramo (TE) | A.1.1 | 3 68 00 | Tornolea (AQ) | € 13.779,18 | € 11.023,34 | 89 | NN |
| 25 | 94752316099 | Comune di Rocca | 00161500658 | Via Canale 20 Rocca (AQ) | A.1.1 | 4 00 00 | Rocca (AQ) | € 12.527,29 | € 10.251,83 | 89 | NN |
| 26 | 94752320962 | Comune di Pescocostanzo | 00142890669 | Piazza S. Antonio Pescocostanzo (AQ) | A.1.2 | 185 40 23 | Pescocostanzo (AQ) | € 290.349,01 | € 208.272,41 | 78 | NN |
| 27 | 94752323162 | Comune di Cambarale | 00005000651 | Via Roma, 5 - 65540 Cambarale | A.1.2 | 14 00 00 | Cambarale (CH) | € 83.791,93 | € 67.308,54 | 77 | Precede per età |
| 28 | 94752319036 | Comune di Bisegna | 00213000654 | Via Emanuele II Bisegna (AQ) | A.1.2 | 11 00 00 | Bisegna (AQ) | € 66.400,81 | € 48.202,49 | 77 | NN |
| 29 | 94752316116 | Comune di Lecce nei Marsi | 00242000611 | Corso Italia Lecce nei Marsi (AQ) | A.1.2 | 25 00 00 | Lecce nei Marsi (AQ) | € 127.361,02 | € 101.368,62 | 76 | Precede per età |
| 30 | 94752316176 | Comune di Caspodocchia | 00166110660 | Via Lupo V Veneto Caspodocchia (AQ) | A.1.2 | 38 00 00 | Caspodocchia (AQ) | € 226.192,33 | € 180.845,86 | 76 | Precede per età |
| 31 | 94752321162 | Amministrazione Separata di Micocchia da Sole e da Bonea | 02011800673 | Fraz. Micocchia da Sole s.n.c. - 64010 Valle Castellana (TE) | A.1.2 | 14 90 00 | Valle Castellana (TE) | € 80.322,00 | € 64.257,60 | 76 | Precede per età |
| 32 | 94752319133 | Comune di Fano Adriano | 92001403677 | Corso Vittorio Emanuele, 2 - 64044 Fano Adriano (TE) | A.1.2 | 15 58 00 | Fano Adriano (TE) | € 97.553,15 | € 78.122,82 | 76 | NN |
| 33 | 94752323598 | Cons. For. Alta Valle Sagittario | 01474800668 | Residenza Municipale Villalago (AQ) | A.1.2 | 35 42 33 | Scanno (AQ) | € 147.836,09 | € 118.289,35 | 74 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 34 | 94752320928 | Comune Luco dei Marsi | 00180780681 | Via D. D'Albruzzi Luco dei Marsi (AQ) | A.1.2 | 68 00 00 | Luco dei Marsi (AQ) | € 292.730,33 | € 238.189,06 | 71 | Precede in quanto ente pubblico |

Pagina 1 di 2

Allegato A rettificato alla Determinazione Dirigenziale n. DH41/2 del 03/03/2015

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ufficio Coordinamento e Gestione Interventi nel Settore Forestale

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi"
LINEA DI AZIONE A: INVESTIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE

GRADUATORIA REGIONALE RETTIFICATA DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE E AMMESSE A FINANZIAMENTO

| N. | N. DOMANDA | BENEFICIARIO | | | INTERVENTO | | | IMPORTO SPESA AMMISSIBILE | IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDEBILE | PUNTEGGIO ATTRIBUITO | ANNOTAZIONI |
|----|--------------|---|--------------|---|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Nominativo o Ragione Sociale | P.IVA o C.F. | Indirizzo | Tipologia | Superficie Ammissibile (ha ca) | Localizzazione | | | | |
| 35 | 94752320267 | Aterno Boschi srl Soc. Coop. Agric. | 01378900652 | Via F. Turati 9 Capriano Amanteo (AQ) | A.1.2 | 49 61 00 | Trossacco (AQ) | € 100.973,86 | € 80.779,16 | 71 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 36 | 947523202731 | Consorzio Forestale le Valli Dell'Orso | 01741670663 | Via Lago di Como 6 Santareola di Spoltore (PE) | A.1.2 | 34 17 70 | Coltelongo (AQ) | € 120.271,31 | € 96.217,66 | 70 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede in quanto ente pubblico |
| 37 | 94752317805 | Comune di Pereto | 00181810654 | Corso Umberto I Pereto (AQ) | A.1.3 | 29 84 00 | Pereto (AQ) | € 122.854,69 | € 97.811,98 | 56 | Precede in quanto ente pubblico |
| 38 | 94752328216 | Consorzio Forestale Gran Sasso Ortobene | 01704900685 | Via Lago di Como, n. 6 Santa Teresa 65010 Spoltore PE | A.1.3 | 26 30 30 | Farnola (PE) | € 166.398,74 | € 133.118,99 | 56 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede in quanto ente pubblico |
| 39 | 94752312308 | ASSUC Coll. di Monte Bove | 00081040657 | Via S. Nicola 3 Coll. di Monte Bove Canoli (AQ) | A.1.3 | 38 05 00 | Canoli (AQ) | € 136.976,36 | € 111.981,09 | 55 | Precede in quanto ente pubblico |
| 40 | 94752323408 | GESTIFOR Soc. Agr. Coop. art | 01584300654 | Via Cananilla Giuseppe 67030 Villalago (AQ) | A.1.3 | 31 18 71 | Villalago (AQ) | € 120.257,54 | € 96.208,03 | 55 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 41 | 94752316087 | Comune di Orsico | 00181830658 | Via Castello n.8 Orsico (AQ) | A.1.3 | 17 00 00 | Orsico (AQ) | € 68.912,55 | € 55.920,04 | 53 | NN |
| 42 | 94752322055 | Aterno Boschi srl Soc. Coop. Agric. | 01378900652 | Via F. Turati 9 Capriano Amanteo (AQ) | A.1.3 | 54 05 00 | Trossacco (AQ) | € 108.775,56 | € 87.020,45 | 52 | Esito provvisorio per verifica legittimità e validità titolo di possesso di terreni di natura demaniale civica - Precede per età |
| 43 | 94752323653 | Comune di Fallo | 81011730656 | Via delle Rementarano, 35 - 69040 Fallo (CH) | A.3 | 14 87 92 | Fallo (CH) | € 11.758,69 | € 9.407,11 | 7 | NN |

TOTALI 1234 49 83

TOTALI € 4.024.805,18 € 3.719.846,55

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. For. Francesco COMITU

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco LA CIVITA

Pagina 2 di 2

DETERMINAZIONE 18.03.2015, N. DH41/329
Reg.(CE) n°1698/05 -Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma impegno iniziale afferenti misure di "forestazione" per l'anno 2015 ai sensi dell'ex Reg.(CE) 1257/99 ed ex Reg.(CEE) 2080/92 e derivanti da trascinamenti di impegni assunti nei precedenti periodi di programmazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (CEE)2080/92 del Consiglio del 30.06.1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;

VISTO il Reg. (CE) n°1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo di orientamento e di Garanzia (FEAOG) che modifica e abroga taluni regolamenti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013;

VISTO il Reg. (CE) n° 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n° 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Reg. (CE) n° 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (CE) n° 1320/06 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n° 1698/05 del Consiglio;

VISTO ,in particolare, l'art.3, paragrafo 2 del Reg.(CE) n° 1320/2006 che stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del precedente periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione;

VISTO il Reg. (CE) n° 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il D.M. 12541 del 21/12/2006-Disciplina del regime di condizionalità della PAC;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché il successivo decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n° 1564 del 22/01/2009 di modifica e integrazione del decreto di cui sopra;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n° 1698/2005 con Deliberazione di Giunta Regionale n° 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

CONSIDERATO che è stato approvato, con Decisione della Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007/2013;

DATO ATTO che nel PSR Abruzzo 2007/2013 nelle "Disposizioni comuni a tutte o più misure" sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli impegni pluriennali assunti con i precedenti periodi di programmazione;

RITENUTO che le domande afferenti l'annualità 2015, derivanti dai trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione ai sensi del Reg. CE 1257/99, nonché ai sensi del Reg. n° 2080/92 possano essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento;

DATO ATTO che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92;

CONSIDERATO che l'Organismo Pagatore "A.G.E.A." prevede la presentazione delle domande afferenti lo sviluppo rurale per il tramite dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) operanti nell'ambito regionale in relazione della convenzione tra questi e l'A.G.E.A. per il tramite della Regione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n° 15 del 2 febbraio 2009, che annulla la DGR n° 844 del 19 settembre 2008, la quale stabilisce che i liberi professionisti, formalmente delegati dai potenziali beneficiari del PSR per l'inserimento e la trasmissione telematica della domanda di pagamento, devono inoltrare la richiesta di accesso al portale S.I.A.N., utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole www.regione.abruzzo.it/agricoltura sezione programma di sviluppo rurale 2007/2013, e che i suddetti professionisti devono essere iscritti nell'apposito albo o elenco professionale qualora previsto dalla normativa vigente;

REPUTATO di poter aprire i termini per la presentazione delle domande, di cui al "Ritenuto" precedente, a decorrere dalla data della presente Determinazione;

RITENUTO, pertanto, di stabilire al 9 giugno la data di scadenza, per l'annualità 2015, per il rilascio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei Reg.(CEE) n° 797/85, n° 2328/91,

n° 2080/92 e (CE) n° 1257/99, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;

RITENUTO necessario che una copia cartacea della domanda di conferma, compilata e gestita dai C.A.A. o da altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione e debitamente firmata dal beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (SIPA) di appartenenza territoriale o presso la sede della Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio di Pescara(solo per le domande che fino al 2013 erano delegate ai Comandi Provinciali del C.F.S.)- sulla base delle rispettive competenze istruttorie entro il 30 giugno 2015;

RITENUTO di disporre che le domande e la relativa documentazione devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e custoditi dai soggetti all'uopo autorizzati per eventuali controlli da parte degli Organi competenti;

VISTO il Regolamento (UE) n° 1310/2013- Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e dei regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014. (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n° 640/2014 della Commissione del 11/3/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n° 809/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di applicazione del Reg.(UE)

1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la circolare AGEA del 2015, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015;

VISTA la L.R. n° 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e descritte:

1. **di dare atto** che le domande afferenti l'annualità 2015, derivanti da trascinati di impegni assunti con il Reg. (CEE) 2080/92 nel vecchio periodo di programmazione, possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamenti;
2. **di stabilire** che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma e aggiornamento per l'annualità 2015, di cui al precedente punto 1), a decorrere dalla data della presente Determinazione;
3. **di stabilire** che la data di scadenza per la presentazione delle suddette domande viene fissata al 9 giugno 2015 e che le domande pervenute dopo tale termine sono irricevibili, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;
4. **di dare atto** che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92;
5. **di dare atto** che la presentazione delle domande di conferma dell'impegno iniziale e di aggiornamento di cui al punto 1) deve essere effettuata secondo le modalità definite da A.G.E.A. utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
6. **di disporre** che una copia cartacea della domanda di conferma, compilata e gestita dai CAA o da altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione e debitamente firmata dal beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (SIPA) o presso la sede del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole-Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio di Pescara (solo per le domande che fino al 2013 erano delegate ai Comandi Provinciali del C.F.S.), sulla base delle rispettive competenze istruttorie entro il 30 giugno 2015;
7. **di dare atto** che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo dei regolamenti CEE n°2080/92 e 231/96 con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n° 802 del 21 aprile 1999;
8. **di disporre** che le domande e la relativa documentazione devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e custoditi dai soggetti all'uopo autorizzati per eventuali controlli da parte degli Organi competenti;
9. **i dettagli** riguardanti le modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché i criteri e procedure di istruttoria per il pagamento degli aiuti 2015, sono descritte nella circolare 2015 trasmessa da AGEA;
10. **di pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nonché tramite notifica alle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
11. **di dare atto** che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.03.2015, N. DH41/330
Reg.(CE) n° 1698/05 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Misura 2.2.1. "Imboschimento di terreni agricoli"- Modalità di presentazione delle domande di pagamento dei premi annuali (manutenzione - mancato reddito)- campagna 2015. AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche;

VISTO il documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi"- Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008;

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione

del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

VISTA la Legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 494 del 18/12/1998. Regolamento recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

VISTO DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

VISTO il Regolamento (UE) N. 147/2012 della Commissione del 20 febbraio 2012, Regolamento di esecuzione della Commissione, recante modifica del Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di

applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n° 1310/2013- Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e dei regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014. (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n° 640/2014 della Commissione del 11/3/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n° 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 ,recante modalità di applicazione del Reg.(UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 217 del 21.03.2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea con Decisione n° C (2008) 701 del 15.02.2008 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo (CCI20071T06RPO001);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 12.06.2008, recante: "Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR) con la quale sono stati approvati i Criteri di selezione degli interventi del P.S.R.;

VISTA la D.G.R. n° 11 del 18/01/2010 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bando pubblico per l'attivazione della Misura 2.2.1. "Imboschimento di terreni agricoli";

VISTA la DH31/823 del 25.09.2013 del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico e Armentizio -Ufficio di Programmazione e Interventi nel Settore Forestale con la quale è stata approvata la Graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e dell'elenco regionale delle domande non ammissibili a finanziamento;

VISTO il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 221 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - "Imboschimento di terreni agricoli "documento predisposto dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n° n° 11 del 18.01.2010;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 218 del 31.03.2014 con la quale è stato approvato il Documento "Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli"- Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22.12.2009 n° 30125 e s.m.i." predisposto dall'Ufficio Programmazione e Interventi nel Settore Forestale del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole;

VISTA la circolare AGEA del 2015, avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015

RITENUTO, pertanto, sulla base anche delle indicazioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA, di adottare per la corrente campagna 2015 le disposizioni definite nel "Determinato";

VISTA la legge regionale n° 77 del 1999 e la legge regionale n° 31 del 2013;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di adottare, per la corrente campagna 2015, le seguenti disposizioni:

1. **presentazione** delle domande iniziali di pagamento, a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, derivanti dalla Programmazione 2007-2013 (Reg (CE) n.1698/2005 mis. 221), usufruendo delle funzioni disponibili sul portale SIAN, tramite un Centro Autorizzato di assistenza Agricola (CAA) o l'assistenza di un libero professionista accreditato dalla Regione Abruzzo, entro il termine del 15/05/2015; è prevista una tolleranza di 25 giorni solari, per cui il termine ultimo è fissato alla data del 9/06/2015;
2. **applicazione**, in relazione alla tolleranza prevista al punto precedente, di una decurtazione pari all'1% dell'importo al quale la ditta beneficiaria avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prescritta del 15/05/2015;
3. **presentazione** delle domande di modifica, entro il termine ultimo del 1/06/2015;
4. **presentazione** delle domande di revoca parziale, fino al momento in cui l'Autorità competente ha informato il beneficiario di determinate irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controlli "in loco";
5. **per quanto concerne** il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito (con esclusione della tipologia I.P.M.), stabiliti dal Bando Pubblico per l'attuazione della misura 2.21. "Imboschimento di terreni agricoli" della Regione Abruzzo;
6. **presentazione**, presso i S.I.P.A. competenti per territorio, delle domande, debitamente firmate dai

beneficiari su supporto cartaceo, entro il termine ultimo del 18/06/2015, salvo concessioni di proroghe definite da AGEA, e comunque entro 10 giorni successivi dal termine ultimo previsto per l'inoltro informatico;

7. **alla copia** cartacea dell'istanza dovrà, comunque, sempre essere allegata una dichiarazione del richiedente attestante l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto e il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda iniziale;
8. **le domande** definite nel punto 1 presentate oltre il termine del 9 /06/ 2015 sono irricevibili;
9. **non sono accettate** le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico;
10. **i dettagli** riguardanti le modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché i criteri e procedure di istruttoria per il pagamento degli aiuti, sono descritte nella circolare -Modalità di presentazione delle domande di pagamento 2015- trasmessa da A.G.E.A.;
11. **in riferimento** alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe e/o ulteriori disposizioni formulate dall'Organismo pagatore Agea, saranno comunicate mediante la pubblicazione sulle news del sito <http://www.regione.abruzzo.it>.
12. **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo e sul sito Internet Istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione del PSR Abruzzo 2007-2013, nonché tramite notifica alle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e alle ditte interessate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 08.05.2015
N. DH41/524/Usi Civici
**L.R. n. 25/88. Comune di Avezzano (AQ)-
Autorizzazione alla concessione terre
civiche ad uso pascolo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis***DETERMINA**

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati in catasto come da planimetria allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2010 in agro del Comune di Avezzano;
2. **di autorizzare** il Comune di Avezzano a concedere le terre civiche a pascolo sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/214;
3. **di autorizzare** il Comune di Avezzano, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì, obbligo** al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Avezzano e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Avezzano; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione

che si andrà a stipulare con il Comune di Avezzano; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Avezzano con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

6. **di fare obbligo** al Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, di controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa;
7. **di fare obbligo** al Comune di provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Avezzano di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Avezzano, ai fini della concessione delle terre civiche uso pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per tale fine.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015 N.DH41/532
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , arboree , piazzale , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Elena Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di colture erbacee , arboree , recinzione , piazzale e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in battuto " a favore della Sig.ra POLIDORO Elena Maria nata a Cepagatti (PE) il 16.03.1941 ed ivi residente in Via Ada Negri 28 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.020 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 83/B e 83/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 144,12;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/112994 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/112994 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/533
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada asfaltata - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI RITO S.R.L..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada asfaltata " a favore della Ditta DI RITO S.R.L. sede Legale a Cepagatti (PE) in Via Nazionale S.S. 602 - Centro agro alimentare la Valle della Pescara , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.290 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 14 e 15/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 157,35;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/111003 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/113003 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/534
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D'AMARIO Anna .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra D'AMARIO Anna nata a Cepagatti (PE) il 03.05.1931 ed ivi residente in Via Sibilla Aleramo 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.030 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 85/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 52,56;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/113017 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/113017 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare la presente** Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/535
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D'AMARIO Bruno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. D'AMARIO Bruno nato a Cepagatti (PE) il 05.12.1941 ed ivi residente in Via Sibilla Aleramo 36 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 773 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 48/D e 50/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 20,01;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/113010 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/113010 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/536
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e porzione di fabbricato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta SILVERI Marcello.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee e porzione di fabbricato" a favore del Sig. SILVERI Marcello nato a Corvara (PE) il 19.10.1955 ed ivi residente in C/da Santosano 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 53.000 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 2/A, 2/B, 2/C, 25/A, 47, 51, 51/A, 51/B, 51/C, 54, 54/A, 59 e 59/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 548,58;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/113027 del 28.04.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/113027 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/537
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta D'INCECCO Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. D'INCECCO Giuseppe nato a Pescara il 18.05.1953 ed ivi **residente** in Via Monte Sirente 42 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.070 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 35/A , 36 , 37 e 38 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 42,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/112990 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/112990 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/538
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta LANDI Emanuele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. LANDI Emanuele nato a Pescara il 19.02.1986 e residente a Manoppello in C/da Tratturo 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.640 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 1/B e 1077 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 28,72;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/112973 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/112973 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/539
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta LANDI Emanuele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo arborato " a favore del Sig. LANDI Emanuele nato a Pescara il 19.02.1986 e residente a Manoppello in C/da Tratturo 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.500 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 37 part. 431/P , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 88,59;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/112963 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/112963 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/540
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Lettomanoppello (PE) - Ditta FERRANTE Bruna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.06.2015 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra FERRANTE Bruna nato a Lettomanoppello (PE) il 05.10.1954 e residente a Turrialignani (PE) in Via Pescarina 209, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.720 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Lettomanoppello (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 574/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 22,46;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/113000 del 28.04.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/113000 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/541
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e recinzione - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta DEGLI AUGELLI Guendalina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee e recinzione" a favore della Sig.ra DEGLI AUGELLI Guendalina nato a Venezia il 25.06.1968 e residente a Martellago (VE) in Via Troso Dei Agi , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 118 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 8 part. 929/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 125,60;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/112978 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto

- delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/112978 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/542
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di condotta gas e cameretta con recinzione - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta SNAM Rete Gas S.p.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.02.2015 per uso di condotta gas e cameretta con recinzione" a favore della Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. con sede Legale Roma Via Del Commercio 9/11 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 50 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 5 part.ile 203 e 462 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 123,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/112983 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto

- delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/112983 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/543
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto - Tratturo Centurelle - Montesecco e L'Aquila - Foggia nei Comuni di Castiglione a Casauria (PE) e Rosciano (PE) - Ditta S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di attraversamento con metanodotto" a favore della Soc. S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. con sede Legale Frosinone Via Dei Salci 25 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , delle zone dei Tratturi Centurelle - Montesecco e L'Aquila - Foggia nei Comuni di Castiglione a Casauria (PE) e Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 5 part.lle 203 e 462 (Castiglione a Casauria) e Fg. 12 e 18 part.lle 248 e 151 (Rosciano) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/113025 del 28.04.2015 , per

- l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/113025 del 28.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N. DH41/544
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee e accesso carraio in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta TRULLI Giuseppina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso carraio in brecciato " a favore della Sig.ra TRULLI Giuseppina nata a Roma il 05.11.1964 e residente a Pescara in Via Regina Elena 239 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.090 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 35/B e 74/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 141,98;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/113023 del 28.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/113023 del 28.04.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12.05.2015,
N. DH 41/559/Usi Civici.

L.R. n. 25/88. Comune di Villetta Barrea (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Villetta Barrea (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Villetta Barrea (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
3. **di autorizzare** il Comune di Villetta Barrea, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì, obbligo** al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi

della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Villetta Barrea e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Villetta Barrea; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Villetta Barrea; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Villetta Barrea con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Villetta Barrea di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Villetta Barrea (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12.05.2015,
N. DH 41/560/Usi Civici.

**L.R. n. 25/88. Comune di Raiano (AQ) -
Autorizzazione alla concessione terre
civiche per fini pascolivi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Raiano (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Raiano (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il

disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;

3. **di autorizzare** il Comune di Raiano, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì**, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Raiano e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Raiano; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Raiano; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Raiano con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame,

conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Raiano di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Raiano (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12.05.2015,
N. DH41/561/Usi Civici.

**L.R. n. 25/88. Comune di Pacentro (AQ) -
Autorizzazione alla concessione terre
civiche per fini pascolivi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Pacentro (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Pacentro (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
3. **di autorizzare** il Comune di Pacentro, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì**, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Pacentro e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Pacentro; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione

che si andrà a stipulare con il Comune di Pacentro; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Pacentro con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Pacentro di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Pacentro (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12.05.2015
N. DH 41/562 /Usi Civici .

L.R. n. 25/88. Comune di Prezza (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Preezza (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Prezza (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
3. **di autorizzare** il Comune di Prezza, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì**, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di

concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Prezza e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Prezza; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Prezza; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Prezza con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Prezza di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Prezza (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015, N.
DH41/563/Usi Civici
**L.R. n. 25/88. Comune di Pereto (AQ) -
Autorizzazione alla concessione terre
civiche per fini pascolivi-**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Pereto (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Pereto (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;

3. **di autorizzare** il Comune di Pereto, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì**, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Pereto e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Pereto; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Pereto; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Pereto con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro

stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Pereto di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Pereto (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 19.05.2015, N. DH41/599
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Rosanna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia " a favore della Sig.ra IEZZI Rosanna nata a Torino Di Sangro (CH) il 25.09.1972 ed ivi residente in Piazza D. Iezzi 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 11.500 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 50 , 63 e 67 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 221,29;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125859 del 12.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del

Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125859 del 12.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 19.05.2015, N. DH41/600
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta MUCCI Maria Concetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra MUCCI Maria Concetta nata a Torino Di Sangro (CH) il 30.09.1950 ed ivi residente in C/da Colle Termine 105 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.120 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 13 e 15 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 38,59 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125859 del 12.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i

beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125859 del 12.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 19.05.2015, N. DH41/601
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e oliveto - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta DI MARCO Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e oliveto " a favore del Sig. DI MARCO Domenico nato a Castel Frentano (CH) il 16.10.1932 ed ivi residente in Via Colle Grande 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 10.820 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 27 , 79 e 80 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 86,39;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125859 del 12.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/125859 del 12.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 21.05.2015, N. DH41/623/Usi Civici.
L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di L'Aquila - Frazione Bazzano - Sclassificazione terre civiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

- A di non accogliere la richiesta di sclassificazione per i terreni di cui all'elenco sotto la lettera "B" con la scritta "NO" ricadenti nei Fogli di mappa n. 27 e 27/A del Comune di L'Aquila Capoluogo in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 testo vigente.
1. **di sclassificare**, ai sensi dell'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare "procedimento per la declaratoria di classificazione di terre civiche" approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, i terreni siti nel Comune di L'Aquila -Frazione Bazzano-, riportati in catasto attuale al Foglio di mappa n.27 particelle n. 416, 417, 418, 419, 1003, 1004, 1006, 1015, 1603 (come da planimetria catastale ed elenco particellare allegati al presente atto come Allegato "A" formato da una facciata e Allegato "B" formato da sei facciate), di natura demaniale civica come da verifica demaniale redatta dall'Ing. Lorito, in quanto i terreni di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro silvo pastorali risultando già edificati ed urbanizzati;
 2. **di autorizzare** il Comune di L'Aquila a depennare, dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica, le terre civiche di cui al punto n. 1 e ad iscrivere fra i propri beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile (Comune di L'Aquila);
 3. **di fare obbligo** al Comune di L'Aquila, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare l'area secondo quanto indicato dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;
 4. **di fare obbligo** al Comune di L'Aquila a reinvestire le somme che introiterebbe per le eventuali future vendite o concessioni delle terre sclassificate secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

5. **di fare obbligo** al Comune di L'Aquila, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, di provvedere a regolarizzare tutti i terreni non sclassificati con la presente Determinazione mediante l'attivazione, con gli abusivi occupatori (per le singole particelle edificate o da edificare a livello di P.R.G.) o direttamente il Consiglio Comunale (per attuazione previsioni di P.R.G.), della procedura di cui all'art. 6 della L.R. n. 25/88 ; trascorso inutilmente tale termine questo Servizio attiverà la procedura di cui all'art. 8 della L.R. n., 25/88 (reintegra terre civiche a favore della collettività di L'Aquila capoluogo) senza ulteriore comunicazione.

Questo Servizio, su richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche di dati nonché acquisire eventuali regolari atti di alienazione di terre civiche già effettuati ma non trasmessi dallo stesso esclusivamente riferibili alla particelle oggetto della presente Determinazione Dirigenziale.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di L'Aquila;
- Servizio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici -L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Planimetria catastale formato da una facciata;
2. Elenco particellare formato da n. 6 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue Allegato

COMUNE DELL'AQUILA

TORRE AMBIENTE, ECOLOGIA, ENTI PARTECIPATI

la 1:2000
12/2013
Progetto di sclassificazione di terreni demaniali di natura civica
Frazione di Bazzano (Foglio 27 e 27 A censuario di Paganica)

Il Tecnico
Geom. Massimo Mironi
Ing. Tommaso Giuseppe

PROVINCIA DI L'AQUILA


Comune di Paganica

Foglio N. 27 e 27A

Scala di 1:2000

Legenda: Sclassificazione di terreni demaniali di natura civica
 Area catastale evidenziata

ALLEGATO "A"



ALLEGATO n° 134

| Elenco attuali proprietari su base catastale | | | | |
|--|------------|-------|--|------|
| foglio | particella | sub. | intestatario catastale | note |
| 27 | 6 | | GUETTI MIRIA, GUETTI NINO GIACOMINO, GUETTI STEFANIA | NO |
| 27 | 98 | | PANEPUCCI CESARE, EMILIO, FERDINANDO, FIORINA, QUIRINO, TARQUINI LUCIA | NO |
| 27 | 100 | | CIPRIANI EVELINA, TARQUINI RENZO | NO |
| 27 | 101 | 2 | EUSANI MARIA, GUETTI DOMENICO | NO |
| 27 | 101 | 5 | PANEPUCCI ESTERINA, PICCININI CARMINA | NO |
| 27 | 101 | 7 | GUETTI EQUIZIO | NO |
| 27 | 101 | 9,12 | CIPRIANI DINO | NO |
| 27 | 101 | 15 | CIPRIANI DELFINA, DINO, DE SANTIS ROSSANA, EUSANI MARIA, GUETTI ANTONIA, DOMENICO, ELISEO, GINO, GIUSTINO, GUIDO, ITALO, ORLANDO, OTTAVIA, ROMOLO, SABATINO, PANEPUCCI ESTERINA, TARQUINI CONCETTA | NO |
| 27 | 101 | 16,17 | GUETTI EQUIZIO | NO |
| 27 | 186 | | BARBATO ORNELLA | NO |
| 27 | 407 | | COMUNE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 409 | | COMUNE DI L'AQUILA PER LA FRAZIONE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 410 | | COMUNE DI L'AQUILA PER LA FRAZIONE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 411 | | GEMELLI ANNA, ANTONIO, GIANLUCA | NO |
| 27 | 413 | 7 | CINQUE FEDERICO, CINQUE SMERALDO, PENNESE AGOSTINA | NO |
| 27 | 413 | 8,9 | GEMELLI ANNA, ANTONIO, GIANLUCA | NO |
| 27 | 416 | 2 | LOCCHI ROSA, PICCININI GALILEO | SI |
| 27 | 417 | | LOCCHI ROSA, PICCININI GALILEO | SI |
| 27 | 418 | | LOCCHI ROSA, PICCININI GALILEO | SI |
| 27 | 419 | | LOCCHI ROSA, PICCININI GALILEO | SI |
| 27 | 421 | | GUETTI MARIA, PALETTI FRANCO, TARQUINI ANGELO, FIORELLO, FIORINA, GIGLIOLA | NO |
| 27 | 422 | | COMUNE DI L'AQUILA PER LA FRAZIONE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 423 | | COMUNE DI L'AQUILA PER LA FRAZIONE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 426 | | COMUNE DI L'AQUILA PER LA FRAZIONE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 452 | | CONGREGAZIONE DI S.MARIA DELLA MISERICORDIA DI L'AQUILA, TARQUINI GIOVANNI | NO |
| 27 | 454 | | COMUNE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 458 | | COMUNE DI PAGANICA, EUSANI MARIA GIUSTINA | NO |

| | | | | |
|----|-----|---------|--|-----------------|
| 27 | 459 | | COMUNE DI PAGANICA, TARQUINI ANGELO | PO |
| 27 | 460 | | EUSANI MARIA GIUSTINA | PI |
| 27 | 471 | | COMUNE DI PAGANICA, EDIL MARVIT S.R.L. | PO |
| 27 | 472 | | COMUNE DI PAGANICA, GUETTI LORETA | PO |
| 27 | 473 | | COMUNE DI PAGANICA, BIASINI MARIO | PO |
| 27 | 475 | | COMUNE DI PAGANICA | PO |
| 27 | 476 | 2 | COMUNE DI PAGANICA, BIASINI MARIO | NCT PO |
| 27 | 476 | 2, 3 | COMUNE DI PAGANICA, BIASINI ADELMO, EMIDIO, GIOVANNI | NCEU PO |
| 27 | 476 | 1 | BIASINI SANTO | PO |
| 27 | 477 | | MARIANI CONCETTA | PO |
| 27 | 480 | | GHIZZONI BICE | PO |
| 27 | 481 | 6,15,19 | VENTRELLA PIETRO | PO |
| 27 | 481 | 5 | CUONZO MARIA TERESA, VENTRELLA PIETRO | PO |
| 27 | 481 | 13 | CUONZO MARIA TERESA | PO |
| 27 | 486 | | EDIL MARVIT S.R.L. | PI |
| 27 | 488 | | GUETTI CATERINA | PO |
| 27 | 489 | | PICCININI ANTEMIO, ELENA | PO |
| 27 | 490 | | PICCININI ANTONIO | PO |
| 27 | 492 | | PICCININI ANTONIO | PO |
| 27 | 493 | | DE PAULIS AMADIO, AUGUSTO, ERNESTO, GIUSEPPINA | PO |
| 27 | 495 | | DI FABIO BERNARDINO, ELVIRA, FINEORA | PO |
| 27 | 496 | | DI FABIO DOMENICO | PO |
| 27 | 501 | | DE CESARIS NELLA GRAZIA, FEDERICI ANTONIO, ASCANIO, COSTANZA, ELENA, LUISA SOFIA, MARIA LUISA, ONOFRIO, SILVERIO | PO |
| 27 | 580 | | DRAGONETTI DE TORRES CLEMENTINA | PO |
| 27 | 583 | | COMUNE DI PAGANICA, TARQUINI ROSSANA, VELLA | PO |
| 27 | 587 | | COMUNE DI PAGANICA, TARQUINI ANGELO | PO |
| 27 | 597 | | COMUNE DI PAGANICA, GUETTI BIAGIO | PO |
| 27 | 598 | | COMUNE DI PAGANICA, FORNELLI VINCENZA | PO |
| 27 | 599 | | COMUNE DI PAGANICA, GUELFI GIOVANNI | PO |
| 27 | 600 | | COMUNE DI PAGANICA, GUETTI ROSA | PO |
| 27 | 601 | | ALVISINI FLORA, CRISANTE BRUNO, LUCIO, GUETTI MARCO VINCIO, NELLO, RENATO PAOLO, MATTEI TOMMASINA, ROTELLINI ELIETTA, MARIO, ENEA, SALI RENZA GIUSEPPINA | PO [†] |

| | | | | |
|----|-----|--|---|----|
| 27 | 602 | | COMUNE DI PAGANICA, GUETTI LORETA | BO |
| 27 | 603 | | COMUNE DI PAGANICA, GUETTI LORETA | BO |
| 27 | 604 | | COMUNE DI PAGANICA, MARIANI ERCOLE | BO |
| 27 | 605 | | PICCININI GALILEO | BO |
| 27 | 611 | | DI FABIO AUGUSTO, LUDOVICO | BO |
| 27 | 614 | | CIOCCA RAFFAELE | BO |
| 27 | 615 | | PICCININI ANTEMIO, ELENA | BO |
| 27 | 642 | | COMUNE DI PAGANICA, BIASINI GIOVANNI | BO |
| 27 | 643 | | COMUNE DI PAGANICA, BIASINI MARIO | BO |
| 27 | 644 | | COMUNE DI PAGANICA, BIASINI GIOVANNI | BO |
| 27 | 645 | | COMUNE DI PAGANICA, BIASINI MARIO | BO |
| 27 | 646 | | COMUNE DI PAGANICA, BIASINI CATERINA DIVA | BO |
| 27 | 647 | | EUSANI CONCETTA, FULVIO, MICHELINO | BO |
| 27 | 652 | | GUETTI FERDINANDO | BO |
| 27 | 673 | | MARIANI TERESA | BO |

| Elenco attuali proprietari su base catastale | | | | |
|--|------------|---------|--|------|
| foglio | particella | sub. | instatario catastale | note |
| 27 | 674 | | GUETTI ALFREDO, GINO, IVAN, SARA | PO |
| 27 | 675 | | EUSANI MARIA, GUETTI ALFREDO, GINO, IVAN, SARA | PO |
| 27 | 710 | | DI FABIO AUGUSTO, LUDOVICO | PO |
| 27 | 711 | | DI FABIO AUGUSTO, LUDOVICO | PO |
| 27 | 722 | | PANEPUCCI EMILIO, QUIRINO | PO |
| 27 | 723 | | EUSANI MARIA, GUETTI ALFREDO, GINO, IVAN, SARA | PO |
| 27 | 730 | | EUSANI MARIA, GUETTI ALFREDO, GINO, IVAN, SARA | PO |
| 27 | 782 | | PANEPUCCI QUIRINO | PO |
| 27 | 783 | | PANEPUCCI UMBERTO, TARQUINI ANNA | PO |
| 27 | 784 | | EDIL MARVIT S.R.L. | PO |
| 27 | 786 | | TARQUINI ROMUALDO | PO |
| 27 | 802 | | PANEPUCCI UMBERTO | PO |
| 27 | 821 | 1,2,3,4 | CIOCCA LUIGI, ROSSI LUISA | PO |
| 27 | 824 | | GUETTI GIUSEPPE | PO |
| 27 | 825 | | GUETTI CATERINA | PO |
| 27 | 826 | | CIOCCA LUIGI | PO |
| 27 | 827 | | PICCININI PIA | PO |
| 27 | 828 | | PANEPUCCI UMBERTO | PO |
| 27 | 829 | | PANEPUCCI UMBERTO, TARQUINI ANNA | PO |
| 27 | 830 | | CIOCCA LUIGI | PO |
| 27 | 831 | | PANEPUCCI UMBERTO | PO |
| 27 | 833 | | PANEPUCCI UMBERTO | PO |
| 27 | 834 | | PANEPUCCI UMBERTO, TARQUINI ANNA | PO |
| 27 | 840 | | EDIL MARVIT S.R.L. | PO |
| 27 | 854 | | TARQUINI SILVANA, FEDERICI DE CLARIS | PO |
| 27 | 855 | | TARQUINI SILVANA, FEDERICI DE CLARIS | PO |
| 27 | 875 | | GUETTI ALMA, BRUNA, PIA, MARIANI ASSUNTINA, COMUNE DI PAGANICA | PO |
| 27 | 892 | | EUSANI ANTONIETTA, GUETTI CONSILIA, LUCIANO, MARIO MASSIMO | PO |
| 27 | 915 | | TARQUINI ADELE, ERCOLE, GIOVANNI, COMUNE DI PAGANICA | PO |

| | | | | | |
|----|------|---------|--|--|----|
| 27 | 951 | | | | NO |
| 27 | 973 | 4,5,6,7 | | GRATTI MARIA ROSA, TARQUINI GIUSTINO | NO |
| 27 | 992 | | | PANEPUCCI EMILIO | NO |
| 27 | 993 | | | PANEPUCCI UMBERTO | NO |
| 27 | 994 | | | PANEPUCCI EMILIO, TARQUINI ANNA | NO |
| 27 | 995 | | | PANEPUCCI EMILIO, TARQUINI ANNA | NO |
| 27 | 996 | | | PANEPUCCI EMILIO, TARQUINI ANNA | NO |
| 27 | 997 | | | PANEPUCCI EMILIO, TARQUINI ANNA | NO |
| 27 | 1003 | 3,4,5,6 | | CIOCCA ANTONELLO | SI |
| 27 | 1004 | | | GUETTI MARIA, PALETTI FRANCO, TARQUINI ANGELO, CESIDIO, FIORELLO | SI |
| 27 | 1006 | | | GUETTI MARIA, PALETTI FRANCO, TARQUINI ANGELO, FIORINA, GIGLIOLA, FIORELLO | SI |
| 27 | 1009 | | | COMUNE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 1012 | | | COMUNE DI L'AQUILA PER LA FRAZIONE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 1013 | | | GUETTI MARIA, PALETTI FRANCO, TARQUINI ANGELO, FIORINA, GIGLIOLA, FIORELLO | NO |
| 27 | 1014 | | | GUETTI MARIA, PALETTI FRANCO, TARQUINI ANGELO, FIORINA, GIGLIOLA, FIORELLO | NO |
| 27 | 1015 | | | GUETTI MARIA, PALETTI FRANCO, TARQUINI ANGELO, FIORINA, GIGLIOLA, FIORELLO | SI |
| 27 | 1017 | | | COMUNE DI PAGANICA | NO |
| 27 | 1023 | | | MARIANI CONCETTA | NO |
| 27 | 1024 | | | MARIANI ADRIANO, FRANCA, GIULIANO | NO |
| 27 | 1026 | | | MARIANI CONCETTA | NO |
| 27 | 1027 | | | MARIANI CONCETTA | NO |
| 27 | 1028 | | | MARIANI CONCETTA | NO |
| 27 | 1030 | | | MARIANI ADRIANO, FRANCA, GIULIANO | NO |
| 27 | 1031 | | | MARIANI CONCETTA | NO |
| 27 | 1032 | | | MARIANI CONCETTA | NO |
| 27 | 1033 | | | PICCININI PIA | NO |
| 27 | 1034 | | | GUETTI QUIRINO | NO |
| 27 | 1035 | | | GUETTI QUIRINO | NO |
| 27 | 1058 | | | EDIL MARVIT S.R.L. | NO |
| 27 | 1069 | 2 | | GUETTI ADELIA, POLLICE LOREDANA | NO |
| 27 | 1069 | 1,3 | | DRAGONETTI ALFONSO, GUETTI ADELIA, ALESSIO, CARLO, GIOVANNI, COMUNE L'AQUILA | NO |
| 27 | 1096 | | | TARQUINI GIUSTINO | NO |
| 27 | 1097 | | | MARIANI CONCETTA | NO |

| | | | | |
|----|------|-------|---|----|
| 27 | 1501 | 1,3 | MOSCA CATERINA | NO |
| 27 | 1501 | 2,4 | MOSCA CARMINE | PO |
| 27 | 1511 | | CIOCCA RAFFAELE | PO |
| 27 | 1512 | | EDIL MARVIT S.R.L. | PO |
| 27 | 1515 | | CIOCCA RAFFAELE | PO |
| 27 | 1516 | | CIOCCA LUIGI | PO |
| 27 | 1517 | | CIOCCA LUIGI | PO |
| 27 | 1518 | | CIOCCA RAFFAELE | NO |
| 27 | 1561 | | POLLICE LOREDANA, STRINGINI MAURIZIO | NO |
| 27 | 1585 | | MARIANI ADRIANO, FRANCA, GIULIANO | NO |
| 27 | 1603 | | CAMPAGNA ANNA, TARQUINI RANIERO | SI |
| 27 | 1668 | | GRAN SASSO ACQUA SPA | PO |
| 27 | 1669 | | GRAN SASSO ACQUA SPA | PO |
| 27 | 1700 | 5 | GUETTI ADELIA, POLLICE LOREDANA | PO |
| 27 | 1700 | 1 | GUETTI GIOVANNI, LUDOVICA, ISCRATE EMILIA | PO |
| 27 | 1704 | 3,4,5 | PANEPUCCI UMBERTO | PO |
| 27 | 1704 | 6 | CRISANTE LUCIO | PO |
| 27 | 1704 | 8 | CRISANTE BRUNO, PANEPUCCI DIVA | PO |
| 27 | 1707 | 1,2 | GUETTI NINO GIACOMINO | PO |

DETERMINAZIONE 21.05.2015, N. DH41/627
Usi Civici

**L.R. n. 25/88. Comune di Crognaleto (TE) -
Autorizzazione alla concessione terre
civiche per fini pascolivi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Crognaleto (TE) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Crognaleto (TE) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
3. **di autorizzare** il Comune di Crognaleto, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì,** obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di

Crognaleto e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Crognaleto; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Crognaleto; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Crognaleto con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Crognaleto di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Crognaleto (TE), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 21.05.2015 N. DH41/628
Usi Civici
**L.R. n. 25/88. Comune di Collelongo (AQ) -
Autorizzazione alla concessione terre
civiche per fini pascolivi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Collelongo (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Collelongo (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
3. **di autorizzare** il Comune di Collelongo, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in

4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì**, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Collelongo; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Collelongo; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Collelongo con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di

evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Collelongo di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Collelongo (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 03.06.2015 N.
DH41/662/Usi Civici.

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di Pizzoferrato (CH) - Sclassificazione terre civiche - Loc. periferia centro urbano. Terzo Stralcio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1. **di sclassificare**, ai sensi dell'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della

circolare "procedimento per la declaratoria di classificazione di terre civiche" approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, le terre civiche site nel Comune di Pizzoferrato -Loc. periferia centro urbano -Terzo stralcio-, riportate in catasto (vedi planimetrie catastali ed elenco particellare allegati alla presente Determinazione), di natura demaniale civica come da verifica demaniale redatta dal Geom. Antonio Casalanguida, in quanto i terreni di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro-silvo pastorali risultando urbanizzati e nella maggiore consistenza edificati;

2. **di fare obbligo** al Comune di Pizzoferrato, prima di iscrivere i terreni fra i propri beni patrimoniali, -solo per quelli da frazionare- ad effettuare il frazionamento, come da planimetria ed elenco particellare allegato al presente atto (limitatamente al Foglio di mappa n. 26;
3. **di autorizzare** il Comune di Pizzoferrato a depennare dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica le terre civiche di cui al punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile;
4. **di fare obbligo** al Comune di Pizzoferrato a regolarizzare la posizione degli occupatori dei lotti di terreno sclassificati con la presente Determinazione;
5. **di fare obbligo** al Comune di Pizzoferrato, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare l'area secondo quanto indicato dall'art. 2 della L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;
6. **di fare obbligo** al Comune di Pizzoferrato a reinvestire le somme che introiterebbe per le eventuali future vendite o concessioni delle terre sclassificate secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Questo Servizio, su richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche nonché acquisire

eventuali regolari atti di vendita di terre civiche a suo tempo effettuati ma non trasmessi dal Comune esclusivamente riferibili alla particelle oggetto della presente Determinazione Dirigenziale.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di Pizzoferrato (CH);
- Ufficio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici -L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento di pubblicazione sul B.U.R.A..

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. n. 2 planimetrie catastali;
2. elenco particellare formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue Allegato

**COMUNE DI PIZZO Ferrato**

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. = 0028 126 0695

e-Mail: comunedipizzoferrato1@virgilio.it

Tel. 0872/946114 - fax 0872/946319

ELENCO PARTICELLARE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| Foglio | Particella |
|--------|------------|
| 23 | 86 |
| 23 | 4001 |
| 23 | 422 |
| 23 | 409 |
| 23 | 87 |
| 23 | 88 |
| 23 | 89 |
| 23 | 90 |
| 23 | 99 |
| 23 | 97 |
| 23 | 96 |
| 23 | 103 |
| 23 | 131 |
| 23 | 132 |
| 26 | 1 |
| 26 | 2 |
| 26 | 4 |
| 26 | 5 |
| 26 | 6 |
| 26 | 7 |
| 26 | 8 |
| 26 | 4001 |
| 26 | 4002 |
| 26 | 12 |
| 26 | 11 |
| 26 | 13 |
| 26 | 14 |
| 26 | 262 |
| 26 | 15 |
| 26 | 16 |
| 26 | 17 |
| 26 | 19 |
| 26 | 20 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| | |
| 26 | 21 |
| 26 | 22 |
| 26 | 23 |
| 26 | 4016 |
| 26 | 293 |
| 26 | 4012 |
| 26 | 278 |
| 26 | 261 |
| 26 | 10 |
| 26 | 283 NO |
| 26 | 25 / PARTE |
| 26 | 26 / PARTE - FRAZIONE |
| 26 | 28 / PARTE - FRAZIONE |
| 26 | 30 / PARTE - FRAZIONE |
| | |

Il Resp. Servizio Tecnico
Geom. Domenico CATABRESE





DETERMINAZIONE 03.06.2015, N. DH41/663/Usi Civici.

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di L'Aquila frazione Roio Piano Loc. Pile - Sclassificazione terre civiche. Annullamento Determinazione Dirigenziale n. DH41/588/Usi Civici del 18.09.2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

1. **di annullare** la Determinazione Dirigenziale N. DH41/588/Usi Civici del 18/09/2014 (rettificata con Determinazione Dirigenziale N. DH41/796/Usi Civici del 12/11/2014) in quanto i terreni sclassificati sono risultati di natura allodiale (privata) per effetto della Sentenza del Commissario per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo con sede in L'Aquila - Rep. N. 17/2012;

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di L'Aquila;
- Comitato per l'Amministrazione Separata della Frazione di Roio;
- Servizio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissario Usi Civici - L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/668
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso brecciato

- Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DE SANTIS Dina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada accesso brecciato " a favore della Sig.ra DE SANTIS Dina nato a San Vito Chietino (CH) il 14.12.1949 e residente a Lanciano (CH) in C/da Iconicella 27 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.431 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 244 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .143,99;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti ,

in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/669
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI NUNZIO Annalea Arnida .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra DI NUNZIO Annalea Arnida nato a S. Maria Imbaro (CH) il 28.07.1957 ed ivi residente in Via Umberto 11 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 172 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .15,25;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/670
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta DI CIANO Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore del Sig. DI CIANO Domenico nato a Tollo (CH) il 09.07.1936 e residente a Canosa Sannita (CH) in Via Delle Valli 35/A , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.400 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 25 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 77,12;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/671
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta CATANIA Salvatore Daniele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. CATANIA salvatore Daniele nato a Pomy (Svizzera) il 23.09.1964 e residente a Lanciano (CH) in C/da Follani 170 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.780 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 235 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 44,10;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/672
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ABBONIZIO Susanna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo “ a favore della Sig.ra ABBONIZIO Susanna nata a Lanciano (CH) il 27.05.1966 e residente a Casoli (CH) in C/da Coste Martino 14/2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.160 circa della zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 128 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 13,74;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/673
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta CAPOPRALE Isoletta .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra CAPORALE Isoletta nata a Castel Frentano (CH) il 19.09.1937 e residente a Lanciano (CH) in C/da Marcianese 249 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.720 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 178 e 186 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 28,10;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/134113 del 20.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 09.06.2015, N. DH41/674
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VENNITTI Angelo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di uliveto " a favore del Sig. VENNITTI Angelo nato il 17.04.1968 e residente a San salvo (CH) in Via S. Lorenzo 254 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 214 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 16,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/130334 del 15.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto

precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/130334 del 15.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it